



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della Celebrazione Precetto Pasquale per le Forze Armate, prevista per giovedì 27 marzo 2025.

N. cron. 129, in data 15/03/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la comunicazione datata 12.03.2025 (Prot.Gen.N.21234/A del 13.02.2025) con la quale il Comando Militare Esercito "Friuli – Venezia Giulia" Sezione Affari Generali rende noto il programma della celebrazione in oggetto indicata, da cui si evince lo svolgimento delle varie fasi della Cerimonia che si svolgerà nel Duomo Concattedrale di San Marco. In particolare la Santa Messa sarà presieduta alle ore 11.00 di giovedì 27 marzo 2025 dal Vescovo di Pordenone S.E.R. Mons. Giuseppe Pellegrini e concelebrata dai Cappellani Militari alla presenza di numerose Autorità Civili e Militari, nonché rappresentanze di Corpi Armati dello Stato, Enti e Comandi, Associazioni d'Arma e Combattentistiche;

Considerato che con la stessa nota il Comando 132^a Brigata Corazzata Ariete di Pordenone in merito alla manifestazione di cui al punto precedente ed al fine di consentire la sosta dei veicoli di rappresentanza chiede l'istituzione del divieto di sosta in una corsia del parcheggio Marcolin ed in Piazza Calderari (Z.T.L.);

Ritenuto di adottare conseguentemente gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento manifestazione e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Richiamata l'ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato e l'ordinanza n. 299 del 28.05.2024 che istituisce il divieto di transito in via Gorizia, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II ed il civ. n. 13, dal 28.05.2024 al 31.12.2028, dal lunedì al giovedì, con orario 18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-

ORDINA

nella giornata di **giovedì 27 marzo 2025:**

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 8.00 alle ore 12.00** nella corsia 5 del parcheggio Marcolin (ambo i lati), per tutti i veicoli compresi quelli provvisti di eventuale autorizzazione in deroga non riferita alla presente manifestazione, eccetto veicoli dei partecipanti alla manifestazione in oggetto, individuati da personale militare delle FF.AA. appositamente comandato.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza, restando inteso che - eccetto situazioni d'emergenza - questi dovranno transitare a bassa velocità.



Inoltre in deroga alla presente ordinanza, anche per quanto concerne piazza Calderari (Zona a Traffico Limitato) il Comando Polizia Locale potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli partecipanti alla manifestazione o che presentino comprovate necessità.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **Al Settore VI - OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/03/2025 10:31:33